



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI -
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI - Benessere Animale
Tel 06 59946823 / 6706 Fax 06 59946046

Ministero della Salute

0017429-P-28/08/2008

DGSA



24168887

RISPOSTA NOTA PROT. N. 24/10901/ATP/2
DEL 10/07/2008

O G G E T T O: NOTA REGIONE PUGLIA SU "REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - PRIME DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER CONDUCENTI E GUARDIANI ADDETTI AL TRASPORTO DI EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVI-CAPRINA, SUINA O POLLAME" - *RICHIESTA CHIARIMENTI*

In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Regione in merito ad incongruenze emerse per la gestione del certificato di idoneità ai conducenti e guardiani rilasciato ai sensi dell'art. 17, prf. 2 del regolamento (CE) n. 1/2005, si rappresenta quanto segue.

Il summenzionato art. 17 del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto dispone, al prf. 2, che il certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, deve essere ".....rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III....."

G. LOSACCO

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	29 AGO. 2008
Prot. N.	445762
Indice di ... / Fascicolo	
E.000.01	

Alla REGIONE PUGLIA

**Assessorato alle Politiche della Salute
Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio 2- Dr. F. Longo
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15
70126 - BARI
Fax 080 5403545**

E, p.c.

**Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi**

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Ex A.S.L. Ba/3
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario area C
Dr. V. Cavallo
Via Vittime di Via Fani
70021 - Acquaviva delle Fonti
Fax 080 3077011 / 013**

Il decreto legislativo n. 151/2007, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, all'art. 2, individua specificamente nel Ministero della Salute e nelle Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza, le autorità competenti ai sensi dell'art. 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1/2005. E' inteso che anche gli Uffici periferici del Ministero della salute (PIF ed UVAC) nonché le AUSL nell'ambito delle singole Regioni sono autorità competenti per i controlli sul benessere animale e quindi per l'attuazione delle disposizioni sanzionatorie previste dal d. lgs. n. 151/2007.

Per gli effetti del citato d.lgs. n. 151/2007 l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'art. 9 dello stesso d.lgs., può essere attuata solo dalle competenti autorità veterinarie delle AUSL che, di conseguenza, devono essere anche considerate come autorità competenti al rilascio del certificato d' idoneità di cui all'art. 17, comma 2, del regolamento (CE) n. 1/2005.

Lo stesso decreto legislativo all'art.14, comma 4, riprendendo quanto già affermato nella nota esplicativa prot. DGVA/X/45209 del 14/12/2006 del Ministero della salute, individua gli enti che possono realizzare i corsi di formazione per conducenti e guardiani senza specificare le autorità deputate al loro rilascio. Pertanto, in riferimento a quanto sinora affermato, il rilascio del certificato d' idoneità da parte della AUSL può avvenire direttamente, mediante l'espletamento di un corso di formazione organizzato dalla stessa AUSL oppure, mediante la presentazione alla AUSL di residenza del conducente e/o guardiano di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione espletato da altri enti individuati dal d. lgs 151/2007 ed all'uopo autorizzati dall'Autorità competente (Ministero e Regioni). In quest'ultimo caso, il rilascio del certificato d' idoneità da parte della AUSL sarà subordinato alla valutazione delle modalità di espletamento del corso di formazione secondo i criteri individuati nella nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3316 del 04/05/2007.

Nel caso in cui un conducente e/o guardiano consegue il certificato di idoneità presso una AUSL non ricadente nel proprio luogo di residenza, deve darne comunicazione alla AUSL di residenza che provvederà alla registrazione di tutti quei dati necessari ad una rapida identificazione dell'operatore e se del caso al rilascio di un nuovo certificato di idoneità senza ulteriori costi aggiuntivi per gli operatori.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Ferri

G. LOSACCO

LL